PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291

Art. 1

I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e la ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1972 ed al 30 giugno 1974.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-indicati-nel-secondo-comma-dell-art-15-della/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it